



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 22/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 131

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1391 del 06/03/2018

**OGGETTO: OGGETTO REGOLAMENTO REGIONALE N 3 DEL 04_08_2008 E SMI
PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. PROGETTO COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DENOMINATO
PETRONÀ WP-1 NEI COMUNI DI PETRONÀ, BELCASTRO E MARCEDUSA (CZ).
PROPONENTE RENCO SPA VIALE VENEZIA 53 61121 PESARO. PARERE DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale " e ssmm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione *del settore "Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio"*;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "*Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza*"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 14/10/2016 prot. n. 387216, ai sensi dell'art. 8 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società Renco spa, con sede in v.le Venezia, 53 - 61121 PESARO, ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale in merito ai lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Petronà "WP-1" nei Comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ);

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera "e" del p.to 2 dell'all. "B" del Reg. Reg. 3/2008;

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 08/05/2017, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale;

CHE con nota prot. n. 155494 del 10/05/2017, l'Ufficio ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii;

CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 185716 del 5/06/2017, la società ha trasmesso controdeduzioni al parere negativo espresso dalla STV;

CHE la STV a seguito della rivalutazione del progetto in considerazione delle controdeduzioni trasmesse dalla società proponente, nella seduta del 21/02/2018, ha confermato il parere negativo di compatibilità ambientale in merito ad n. 11 aerogeneratori contrassegnati dalle sigle T02, T06, T07, T08, T09, T30, T31, T32, T33, T34, T35 e parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito a n. 4 aerogeneratori contraddistinti dalle sigle T01, T03, T04, T05;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, sulla base del parere espresso dalla STV nella seduta del 21/02/2018 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale), in merito alla "costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Petronà WP-1" nei Comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ) – presentato dalla società Renco spa, con sede in viale Venezia, 53 - 61121 PESARO - di esprimere,

- 1) parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni rispetto a n. 4 aerogeneratori contraddistinti dalle sigle T01, T03, T04, T05;
 - 2) parere negativo di compatibilità ambientale in merito ad n. 11 aerogeneratori contrassegnati dalle sigle T02, T06, T07, T08, T09, T30, T31, T32, T33, T34, T35.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla società, ai Comuni di Petronà (CZ), Belcastro (CZ) e Marcedusa (CZ), alla Regione Calabria Settore Fonti Rinnovabili, alla provincia di Catanzaro ed all'ARPACal.
 - Di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla STV (allegato al presente decreto) potrebbe inficiare la validità del presente provvedimento.
 - Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
 - Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
 - Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale 3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza
 - Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – dip. Prov. di competenza – almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione del progetto e definizione di un Piano di Monitoraggio.
 - Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal FUNZIONARIO
LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



Prot. n° 65629 /SIAR

22 FEB. 2018

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – VAS – AIA -VI

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del Settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 21/02/2018

Oggetto: Progetto di un impianto eolico ed opere connesse denominato “Petronà WP-1” della potenza di 45 MW da realizzarsi nei Comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ), proposto dalla società Renco SpA-
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n° 3 del 04/08/08 e ss.mm.ii

Parere di Valutazione di impatto ambientale negativo reso nella seduta dell'8/05/2017.

Risposta alle OSSERVAZIONI rese ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii, acquisite al prot. n. 185716/SIAR del 5/06/2017 e successive.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VAS – VIA – AIA -VI

PREMESSO che:

- con **Decreto del Dirigente Generale** di questo Dipartimento (n° 932 del 29/09/2015) il progetto de quo è stato assoggettato ad **ulteriore procedura di VIA**;
- con **nota** acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio **SIAR n° 0387216 del 21/12/2015**, la società proponente ha **inoltrato istanza di VIA** per il progetto di un impianto eolico ed opere connesse da realizzarsi nei **Comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ)**;
- con **nota** acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio **n. 0011304 del 18/01/2016**, la Società proponente ha inoltrato integrazione documentale consistente in Copia Bonifico per Istruttoria VIA e Pubblicazione sul giornale di Calabria del 30.12.2015;
- con **nota** acquisita al Settore 3 Ambiente del **23.02.2016** la Società ha trasmesso Lettera dalla quale si evince che il progetto è stato trasmesso al Dipartimento Attività Produttive, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Al comune di Belcastro, Petronà e Marcedusa;
- il progetto è stato oggetto di **pubblicazione** presso gli **Albi Pretori del Comune di Petronà** (reg. 0057 dell'1/03/2016), **Belcastro** (reg. 0021 dell'1/03/2016), **Marcedusa** (reg. 0043 dell'1/03/2016) per giorni 30;
- con **nota** acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio **n. 0095305 del 22/03/2016** la società Renco SpA ha chiesto che la pratica sia portata all'esame della STV per la verifica della Valutazione di Impatto Ambientale;
- con **nota** acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio **n. 0100668 del 29/03/2016** avente ad oggetto trasmissione documenti per la STV, la pratica è stata inviata per l'inserimento negli elenchi delle valutazioni della STV.
- gli **elaborati integrativi** allegati alla **nota prot. n. 0148015/SIAR del 06/05/2016** consistono in:
 - Planimetria Catastale con ubicazione dei fabbricati nel raggio di 500 mt da ogni aerogeneratore;
 - Visure Catastali dei Fabbricati interessati;
 - copia documento di identità del tecnico progettista;
- con **nota** acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio **n. 0164018/SIAR del 20/05/2016** e assegnata alla STV in data 31/05/2016, la Società Renco ha trasmesso n. 5 allegati, per come meglio dettagliati nella citata nota;
- in atti risulta la **nota prot. n. 4580 del 3/06/2016** prodotta dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria in merito al parere preliminare di cui al prot. n. 5455 del 24/04/2013;
- in atti risulta **attestazione** del Comune di **Belcastro** datata **10/06/2016**, in merito alla **non esistenza di vincoli PAI sulle aree interessate del costruendo parco eolico e relative opere di connessione**;

- in atti risulta **attestazione** del Comune di **Petronà** prot. n. **1699 del 13/06/2016**, in merito alla **non esistenza di vincoli PAI sulle aree interessate del costruendo parco eolico e relative opere di connessione**;
- in atti risulta la **nota** prot. n. **191710/SIAR del 15/06/2016**, del Dipartimento Agricoltura – **Ufficio Usi Civici**, in merito alla pubblicazione della perizia di accertamento dei beni demaniali, nonché perizia suppletiva;
- in atti risulta il **Decreto n. 374 del 24/06/2016** del Dirigente di Dipartimento n. 2 (Presidenza), avente ad oggetto “parere favorevole nei riguardi forestali ed idrogeologici nei Comuni di Petronà e Belcastro”;
- in atti risulta **asseverazione** del progettista ing. Pietro Magnanini, circa l’indagine territoriale prescritta dalla Soprintendenza Archeologica nel parere prot. n. 4580 del 3/06/2016;
- in atti risulta **attestazione** del **Comune di Marcedusa** (ufficio anagrafe) del **27/06/2016**, relativa ai fabbricati rurali ubicati nel territorio interessato dalla progettazione del parco eolico e non stabilmente abitati da nuclei abitativi permanenti;
- in atti risulta **attestazione** del **Comune di Belcastro** (ufficio di polizia municipale), **prot. n. 122 del 29/06/2016**, relativa ai fabbricati rurali ubicati nel territorio interessato dalla progettazione del parco eolico e non stabilmente abitati da nuclei abitativi permanenti;
- in atti risulta **attestazione** del **Comune di Petronà** (ufficio tecnico comunale) **prot. n. 1824 del 30/06/2016**, relativa ai fabbricati ubicati nel territorio interessato dalla progettazione del parco eolico e non stabilmente abitati;
- in atti risulta la **nota** prot. n. **0210162/SIAR del 30/06/2016** della società **Renco** relativa all’invio della documentazione citata ai punti precedenti;
- a seguito di **richiesta** al **MIBAC** di partecipazione alla fase istruttoria del progetto in argomento, lo stesso Ente, con **nota** prot. n. SABAP n. 635/E del 26/07/2016 – **in atti dal 10/08/2016** - ha comunicato alla Società Renco che, al fine di esprimere il parere richiesto, avrebbe dovuto inviare una relazione redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, punto 3.2;
- nell’ulteriore richiesta al **MIBAC** di partecipazione alla **seduta** della STV del **26/10/2016**, con nota inviata a **mezzo PEC il 20/10/2016**, veniva precisato che il procedimento di competenza sarebbe stato ugualmente concluso;
- con **nota prot. n. 0353335/SIAR del 23/11/2016**, trasmessa con **PEC** in data **15/11/2016**, la società Renco SpA ha chiesto la **sospensione del procedimento** causa *“la recente interpretazione della distanza dai confini comunali per il posizionamento degli aerogeneratori. A questo proposito la società Renco sta provvedendo a chiedere appositi pareri di competenza agli Enti preposti che vi saranno prontamente trasmessi appena disponibili”*;
- con **nota prot. n. 0358509/SIAR del 29/11/2016** è stato comunicato alla società proponente la **sospensione dell’iter di valutazione**, di competenza di questo Dipartimento, **per un periodo di 90 giorni naturali e consecutivi**;
- gli **elaborati integrativi allegati alla nota prot. n. 0098123/SIAR del 22/03/2017** consistono in:
 - **Planimetria Catastale attuale** con ubicazione torri e cavidotto;
 - **Planimetria Catastale futura** con ubicazione torri e cavidotto
 - **Relazione Tecnica** datata **07/02/2017**;
 - **Certificato di destinazione urbanistica** del comune di **Petronà reg. n. 6 del 20/03/2017**;
 - **Parere Favorevole** del Dipartimento n. 7 Agricoltura e Risorse Agroalimentari -Settore 2- avente prot. n. 0103801 dell’ 01.04.2015;
- copia Carta di Identità del tecnico incaricato dalla ditta proponente;
- a seguito di parere tecnico (prot. n° 1540747/SIAR del 10/05/2017), reso nella seduta dell’ 8/05/2017, la STV ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del parco eolico in argomento;
- con **nota** prot. n. 155494/SIAR del **10/05/2017**, il Settore n. 4 di questo Dipartimento ha comunicato al proponente Renco spa i **motivi ostativi** all’accoglimento dell’istanza di VIA;
- con **nota** del **02/06/2017**, acquisita al protocollo con il **prot. n. 185716/SIAR del 5/06/2017** a mezzo **PEC**, il proponente ha inviato le **controdeduzioni** con allegati (osservazioni relazione tecnica studio previsionale acustico, perizia giurata sullo stato dei luoghi e report valutazione);
- in data **14/06/2017** è stata svolta un’ audizione con il geom. Talarico Salvatore e l’arch. Mazzei Attilio in qualità di tecnici /rappresentanti del proponente Renco;
- con **nota** del **19/06/2017**, acquisita al **prot. n. 204859/SIAR del 21/06/2017** a mezzo **PEC**, il proponente ha richiesto la **sospensione dell’efficacia del parere fino al 30/07/2017**, per fornire chiarimenti in ordine alle proprie controdeduzioni;
- con **nota** del **28/07/2017**, acquisita al **prot. n. 253758/SIAR del 02/08/2017** a mezzo **PEC**, il MIBAC- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di CZ, CS e KR- ha inviato il **parere di competenza (prot. n. 0009808 del 28/07/2017)**;

- con **nota** del **31/07/2017**, acquisita al **prot. n. 253725/SIAR** del **2/08/2017** a mezzo **PEC**, il proponente ha trasmesso **integrazioni volontarie** con allegati (certificazione di destinazione urbanistica del comune di Petronà avente reg. n. 17 del 22/06/2017, Decreto di autorizzazione regionale per espianto ulivi, Decreti regionali di assenza usi civici sui terreni dei comuni di Petronà e Belcastro e relazione di sorveglianza archeologica);
- con **nota** del **20/10/2017**, acquisita al **prot. n. 329530/SIAR** del **23/10/2017** a mezzo **PEC**, il proponente **ha richiesto la sospensione dell'efficacia del parere fino al 20/11/2017**, per fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla collocazione degli aerogeneratori dai confini comunali ed ha allegato, altresì, la delibera del consiglio comunale di Petronà;
- con **nota** del **23/11/2017**, acquisita al **prot. n. 369551/SIAR** del **27/11/2017** a mezzo **PEC**, il proponente **ha richiesto la ripresa del procedimento di VIA** ed ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla collocazione degli aerogeneratori dai confini comunali ed ha allegato, altresì, le delibere dei consigli comunali di Belcastro e di Marcedusa;
- in data **05/02/2018** è stato effettuato un **sopralluogo tecnico** sui luoghi del costruendo parco eolico;

CONSIDERATO che:

- la Valutazione di Impatto Ambientale è procedura preordinata ad individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi di un progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché l'interazione tra tutti i fattori di cui sopra.
- Sulla base di ciò è indubbio che il giudizio di V.I.A. è di carattere globale, in quanto oggetto della valutazione è la considerazione di tutti gli effetti (come sopra enunciato) che la realizzazione di uno specifico progetto o intervento può comportare sui diversi fattori che compongono l'ambiente nel suo complesso.
- La **V.I.A.** è procedura di valutazione preventiva, integrata e partecipata, diretta a proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita; tale obiettivo è perseguibile attraverso la valutazione di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera. Infatti la procedura di VIA è un insieme di:
 - dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente;
 - dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
 - previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
 - procedure tecnico-amministrative;
 - istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
 - sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.

Nel merito delle singole osservazioni da parte della Società proponente, si controdeduce quanto di seguito riportato.

In relazione al **“vincolo incendio”** per le aree su cui insistono le torri **T7, T9 e T32**, la società con la nota trasmessa in data 2 giugno 2017 (acquisita al prot. n. 185716/SIAR del 05/06/2017), ha precisato che i certificati rilasciati dal Comune di Petronà il 30/11/2015 e il 20/03/2017 non riportano tale vincolo per le particelle interessate dall'installazione degli aerogeneratori e dei cavidotti, ma *“il tecnico comunale cita meramente i riferimenti normativi riportando la legge in materia”*. Inoltre, il certificato datato 20/03/2017 ribadisce che *“non vi sono vincoli nelle particelle interessate dalle opere di terra, e precisa che vi è sorvolo aereo per alcune particelle percorse dal fuoco”*. Il proponente precisa, inoltre, che non verrà effettuato alcun *“disboscamento”* *“poiché in tale aree è assente il sistema boschivo come si evince dalle foto riportate nella perizia giurata allegata alla presente”*.

Invero, in ordine al vincolo **“incendio”** riferito alle particelle delle torri **T7, T9 e T32**, trova conferma dell'esistenza del citato vincolo la **certificazione comunale di Petronà avente reg. n. 17 del 22/06/2017** (nonché, con riferimento alla torre T9, la Relazione Tecnica Agronomica riferisce a pag. 18 di *“una formazione di macchia a sclerofille sempreverdi ... derivante dall'azione di degradazione ad opera del fuoco del limitrofo querceto termofilo”*), trattandosi di particelle che ricoprono areali di notevoli dimensioni tutte interessate dal fuoco, senza poter escludere il sedime di ciascuna torre e i relativi cavidotti, le cui estensioni rientrano nelle superfici interessate dal fuoco (cfr. Attestazione reg. n. 6 del 20/03/2017 del Comune di Petronà).

In ordine al vincolo **“boschivo”**, riferito alle medesime torri (**T7, T9, T32**), nonché a quelle già segnalate nel predetto parere STV (**T30 e T33**), la perizia giurata (di cui al verbale di asseverazione di traduzione

stragiudiziale cron. 364 dell'1/06/2017) così come impostata (meri scorcì fotografici) non può ritenersi sufficiente ad asserire l'eliminazione del vincolo che deve essere rimosso esclusivamente con un provvedimento di rango pari a quello di costituzione, oltre che, la Relazione Tecnica Agronomica, nella lettura delle pagine 18 e seguenti, conferma l'esistenza di "bosco" (nell'accezione della l.r. 45/2012) sulle aree interessate dall'installazione dei citati aerogeneratori. **Altresì, si trova conferma dell'esistenza del citato vincolo nella certificazione comunale di Petronà avente prot. reg. n. 17 del 22/06/2017.**

Pertanto, vige il divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, ai sensi della l.r. 45/2012, comunque valevole pure in presenza di un decreto di parere favorevole nei riguardi forestali e idrogeologici (il n. 7429 del 27/06/2016 del Dipartimento n. 2 "Presidenza" – U.O.A. Foreste, Forestazione e Difesa del suolo), al mutamento di destinazione d'uso dei soli terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ricadenti sul foglio 29 - part. 319, foglio 31 – part. 120 e foglio 32 – part. 733, nel comune di Petronà, e, per il comune di Belcastro, foglio 3 – part. 207 (ceppaie di castagno); ciò in quanto, il superamento del suddetto divieto viene consentito solo in vigenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità (art. 23, co. 4, lett. a) della l.r. 45/2012).

Sotto il profilo ambientale, stante la tipologia d'uso del territorio, la trasformazione del suolo forestale aggraverebbe le condizioni di dissesto idrogeologico del sito, con depauperamento dell'ecosistema del distretto interessato dall'intervento.

I rilievi mossi dalla società proponente non sono meritevoli di accoglimento e pertanto non consentono di mutare le valutazioni espressa dalla STV nel proprio parere.

In relazione al "**vincolo uliveto**" per l' area su cui insiste la sottostazione Renco la società con la nota trasmessa in data 2 giugno 2017, ha precisato che *"le piante di ulivo saranno espantate e reimpiantate negli stessi siti, quindi non ci sarà alcun taglio di olivi come affermato dalla STV. La Renco ha già ottenuto il parere favorevole del Dipartimento Agricoltura all'estirpazione..."* ". Trattasi del Decreto n. 538 del 14/07/2017 del Dirigente di Dipartimento 8 (Agricoltura) – Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo, della Regione Calabria, che come reso non costituisce autorizzazione ad effetto immediato ed autonomo ma viene subordinato al rilascio del nulla osta favorevole della C.d.S. per la A.U., di cui costituisce atto endoprocedimentale e prodromico.

Sulla scorta delle informazioni aggiuntive prodotte dal proponente si prende atto di quanto riportato nel parere del Dipartimento Agricoltura.

In relazione all'**impatto acustico**, si rileva che il proponente in questa fase integra lo Studio previsionale già prodotto, con una tabella elencante la strumentazione utilizzata, alla quale fanno riferimento i certificati di taratura allegati al documento primario.

Le integrazioni della società proponente nulla chiariscono sull'argomento e pertanto si ripropongono le valutazioni della STV nel proprio parere.

In relazione al documento di "**studio anemologico**", si rileva che il proponente ha prodotto in fase di osservazioni uno studio datato 07/04/2010 (non firmato e non timbrato da un tecnico iscritto presso un albo professionale riconosciuto dall'ordinamento italiano e dal contenuto più tipologico che appropriato). Esso fa riferimento ad un progetto di 12 aerogeneratori (non 15 come da progetto valutato dalla STV) con potenza variabile tra 2 e 3 MW e altezza delle torri compresa tra 80 e 100 m. Ciò non può ritenersi accettabile, in quanto i dati tecnici riferiti a ciascun aerogeneratore, nel progetto valutato, afferiscono ad una potenza unitaria di 3 MW e altezza al mozzo pari a 112 m, diametro del rotore 122 m, per complessivi 45 MW e non 36 MW max, a cui invece rimanda il citato studio.

Pertanto, si ritiene che lo studio di fattibilità anemologico e di micrositing, pur non essendo del tutto corrispondente ai dati tecnici del progetto valutato, offrendo anche spunti di valutazione per valori di potenze massime fino a 3 MW e indipendentemente dal numero degli aerogeneratori considerati possa essere meritevole di accoglimento e offrire spunti di favorevoli valutazioni per alcuni degli aerogeneratori costituenti il costruendo parco eolico. Ciò a parziale modifica del giudizio negativo di compatibilità ambientale precedentemente espresso dalla STV.

In relazione alla presenza di "**beni archeologici**", si rileva che il proponente ha già effettuato saggi preliminari di verifica archeologica a conclusione dei quali non sono emersi elementi archeologici di alcun tipo. Tuttavia lo stesso MIBAC ha ravvisato la necessità che, nella fase esecutiva, ogni lavoro di scavo estensivo o per trincee e comunque ogni movimento di terra nelle aree di cantiere, debba essere controllato da personale tecnico scientifico e gli scavi saranno seguiti e diretti dalla stessa Soprintendenza.

Sulla scorta delle informazioni aggiuntive prodotte dal proponente si prende atto di quanto riportato nel parere del MIBAC.

In relazione all'impatto "*sull'avifauna e su specie protetta (rapaci)*", il proponente sostiene che le aree del parco eolico non sono attraversate da alcun corridoio di connessione ecologica e da territori facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, etc) e, quindi, poiché "*l'area non presenta grossi flussi migratori*" (cfr. S.I.A. pag. 110), l'impatto sull'avifauna è trascurabile. In realtà si rileva che nella **tavola 19/A** (carta delle vocazioni faunistiche) il proponente indica con una linea blu a tratto continuo la direttrice delle rotte migratorie censibili nelle aree del parco eolico, senza però tenere conto che si tratta di fasce di ampiezza variabile e soggette a variazioni stagionali e che, come tali, possono intercettare le aree di progetto.

Pertanto, l'**osservazione avanzata**, con esclusione delle torri già interessate da altri vincoli (**T07,T08,T09, T30,T32,T33**), riguardo alle torri **T31, T34 e T35 non è pregevole di accoglimento** essendo stata individuata dallo stesso proponente la direttrice della fascia di rotte migratorie che, invero, può estendersi in maniera più ampia e variabile, mentre la non appartenenza dell'areale del parco eolico ad aree SIC o ZPS per nulla esclude la presenza di un corridoio ecologico.

In relazione alla tematica del "*paesaggio*", vi è un'apodittica affermazione di coerenza programmatica al PTCP e al QTRP, ma non un approfondimento di analisi dell'impatto paesaggistico visivo dovuto alla "notevole altezza" delle torri, di cui il MIBAC prevede un'eventuale limitazione nel proprio parere del 28 luglio 2017 - prot. n.9808, (sebbene successivo alla data di emissione del parere STV dell'8/05/2017), di cui comunque si prende atto, in quanto incidente - l'altezza degli aerogeneratori - sulla percezione visiva dello skyline), sia rispetto al contesto interessato dal progetto sia in uno più ampio (costa, rilievi circostanti, viabilità, ecc.).

Infine è il caso di ribadire che il QTRP ha stabilito di includere tra le aree potenzialmente non idonee, quelle di cui all' art. 15 comma 4 lettera b punto 16 ossia "*aree che rientrano nella categoria dei Beni paesaggistici di cui all' art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.....*", ritenute tali dalla scrivente STV non già solo per mera indicazione normativa, ma soprattutto per le implicazioni e gli effetti negativi (anche potenziali) sugli ambiti ecologici delle predette aree.

Sulla scorta delle informazioni aggiuntive prodotte dal proponente si prende atto di quanto riportato nel parere del MIBAC.

Riguardo all' "*interdistanza delle torri eoliche*", vero è che il criterio indicato dalla STV non costituisce un vincolo di inedificabilità, ma la non osservanza delle interdistanze tra gli aerogeneratori (di cui al DM 10/09/2010) segnalati nel parere STV dell'8/05/2017, comunque vale a prefigurare posizioni perturbative del campo aerodinamico delle macchine interessate, a svantaggio della producibilità (analisi costi-benefici negativa), **per i soli aerogeneratori T02 e T06 e non per gli aerogeneratori T01 e T03.**

Il rilievo mosso dalla società proponente è in parte meritevole di accoglimento (T01-T03), mentre per la restante (T02-T06) si ripropongono le valutazioni della STV nel proprio parere.

Riguardo alla "*distanza dai confini comunali di 500 metri*" il proponente ritiene che il vincolo non possa essere applicato in considerazione del fatto che i comuni interessati (Belcastro, Petronà e Marcedusa) non hanno sollevato alcuna riserva alla realizzazione del parco. Altresì, lo stesso proponente ha trasmesso **le Delibere dei Consigli Comunali di Petronà, Belcastro e Marcedusa**, aventi ad oggetto "Disposizioni normative QTRP Art. 15 lett. A punto 4.b – atto di indirizzo", riguardo all'accettazione reciproca delle distanze dai confini comunali delle installazioni inferiori a 500 m, che subiscono l'impatto ambientale delle torri.

Si prende atto della documentazione prodotta successivamente all'espressione del parere STV dell'08/05/2017.

Considerato e valutato che alcune delle osservazioni mosse dalla Società proponente, al parere espresso nella seduta dell' 08/05/17, non appaiono dirimenti rispetto alle ragioni che hanno condotto all'espressione del parere negativo di compatibilità ambientale;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss. mm. ii.;
- **VISTO** il DM Sviluppo Economico del 10/09/2010;
VISTA la legge regionale n. 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 381 del 31/10/2013, Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- **VISTO** il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013 ed approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 del 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.16;
- **VISTO** il verbale della seduta del 27/11/2017 con il quale è stata assegnata la pratica alla S.T.V.;

RICHIAMATO il proprio parere sul progetto di cui sopra;

ATTESO che:

-la DGR 55/2006 ha per oggetto “indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” e tra l’altro poneva quale misura di mitigazione la distanza minima di 500 m da unità abitative regolarmente censite e stabilmente abitate;

-il DM 10/09/2010, recepito con D.G.R. n° 871/2010, pone quale misura di mitigazione la distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;

-il QTRP vigente, all’ Art. 15, lett. A, punto 4. b (Reti Tecnologiche) stabilisce che le aree potenzialmente non idonee per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonti eoliche soggetti ad A.U. saranno individuate a cura dei Piani di Settore, tra quelle elencate dal punto 1 al punto 25 dello stesso articolo.

Attese, infine, le risultanze del sopralluogo tecnico effettuato in data 05/02/2018,

La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

per quanto sopra premesso e considerato, atteso che solo alcune delle osservazioni prodotte siano pregevoli, dunque meritevoli di accoglimento, dal punto di vista tecnico, **conferma in parte il Parere di Valutazione di Impatto Ambientale negativo** reso nella seduta dell’ 08/05/2017, sul progetto di un impianto eolico ed opere connesse denominato “Petronà WP-1” della potenza di 45 MW da realizzarsi nei Comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ), **con riferimento agli aerogeneratori denominati T02, T06, T07, T08, T09, T30, T31, T32, T33, T34, T35. Esprime, invece, Parere Favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale limitatamente agli aerogeneratori denominati, T01, T03, T04, T05, nonché alle opere di connessione e sottostazione**, proposto dalla società Renco SpA., con le seguenti prescrizioni:

- 1) prima del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, siano acquisiti tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, certificazioni/attestazioni comunali dei vincoli inibitori e tutori previsti dalla normativa vigente per **gli aerogeneratori denominati, T01, T03, T04, T05, nonché per le opere di connessione e sottostazione**;
- 2) sia osservata la distanza di ogni aerogeneratore dalle strade provinciali o nazionali (per come previsto dal DM 10/09/2010) e dalle strade comunali, vicinali e interpoderali nel rispetto dell’esercizio in sicurezza delle infrastrutture stradali;
- 3) siano adottate tutte le misure necessarie a limitare la rumorosità e la produzione di rifiuti, polveri, e/o altri agenti aero-dispersi, durante la fase di cantiere;
- 4) siano attuate tutte le misure di mitigazione utili a garantire la tutela e la salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alle componenti ambientali, durante la fase di cantiere.
In particolare, al fine di contenere le emissioni in atmosfera, siano effettuate la copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto, la pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, la riduzione delle superfici non asfaltate all’interno dell’area di cantiere, la programmazione delle operazioni di umidificazione del piano di transito e delle piste. Inoltre, sia imposta agli automezzi una velocità di transito moderata e la manutenzione dei mezzi d’opera e delle attrezzature. Siano approntate adeguate aree di stoccaggio dei rifiuti, munite di copertura, al fine di evitare possibili contaminazioni alle matrici ambientali, e si provveda alla caratterizzazione e gestione, come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., (tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dei formulari di smaltimento, ecc.);
- 5) in tema di trattamento delle terre e rocce derivanti da scavo, siano osservate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato in G.U. n. 183 del 7/08/2017, serie generale, qualora dalla progettazione esecutiva il quantitativo complessivo di materiale da escavare risulti eccedente i 6.000 m³;
- 6) per quanto concerne il rumore, è fatto obbligo durante la fase di esercizio provvedere all’effettuazione di uno Studio definitivo di impatto acustico, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle norme e soprattutto da tutti i limiti imposti dalla Classificazione Acustica comunale vigente al momento dei rilievi. Dovrà essere eseguita idonea campagna di monitoraggio, ai fini dell’accertamento della tollerabilità dei rumori provenienti dalla pala eolica, trattandosi, nella fattispecie, di specifica sorgente

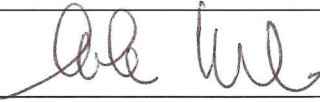
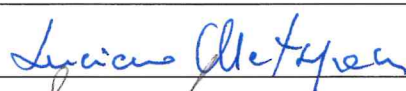
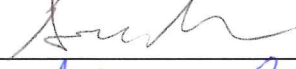
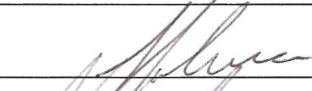
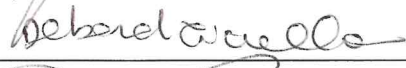
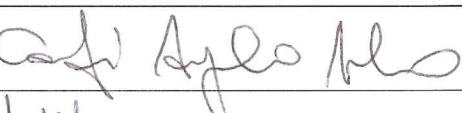
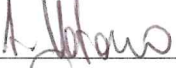
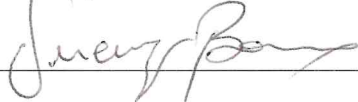
regolata dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". In relazione al contesto territoriale nel quale è collocato l'impianto e nella direzione della tutela generale del territorio e della salute pubblica, le misurazioni dovranno essere effettuate sulla base della specifica tecnica UNI/TS 11143-7:2013. Resta, altresì, inteso che all'accertamento di eventuali superamenti, il proponente dovrà immediatamente adottare idonei interventi di abbattimento e di riduzione del rumore. Copia delle misure dovrà essere inviata all'ARPACAL per le valutazioni di competenza;

- 7) sia eseguita la messa in pristino dei luoghi dopo la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali;
- 8) la dismissione dell'impianto e delle opere infrastrutturali dovrà avvenire privilegiando al massimo il recupero dei materiali e limitando al conferimento a rifiuto quelli non recuperabili.

Resta inteso che la STV ha espresso le controdeduzioni su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati tecnici integrativi inficia le stesse controdeduzioni.



La Struttura Tecnica di Valutazione

1	Presidente Arch.	REILLO Orsola	
2	Vice-Presidente Ing.	EPIFANIO Salvatore	
3	Ing.	MATRAGRANO Luciano	
4	Ing.	SOLLAZZO Francesco	
5	Ing.	DEMASI Antonino	
6	Dott.ssa	DEFINA Rossella	
7	Dott.	SCALISE Salvatore	
8	Dott.	CASERTA Nicola	
9	Avv.	CIMELLARO Deborah	
10	Dott.	CURCIO Saverio	
11	Ing.	GAMBARDELLA Costantino	
12	Geom.	CORAPI Angelo Antonio (Rappr. A.R.P.A.CAL).	
13	Dott.	VOTANO Antonino Giuseppe	
14	Ing.	BARONE Vincenzo	

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024